



TRIBUNALE DI CATANIA

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**

Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luca Perilli	Presidente relatore
dott. Rosario Maria Annibale Cupri	Giudice
dott.ssa Rossella Vittorini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,
promosso da

MAHMUD Bikhit nato in Siria il 14.08.1990, **codice CUI 051JHL9**, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall' Avv. Rosa E. Lo Faro del Foro di Catania, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, alla via Asiago n. 23;

- **ricorrente**

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa**;

- **resistente** -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 28.12.2018, il ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Siracusa il 06.11.2018 e notificato al ricorrente il 17 dicembre 2018

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero con nota del 01.06.2020 ha dichiarato di “nulla opporre”.

Dopo la proposizione del ricorso, per l'intera durata del procedimento, la difesa nulla ha dedotto o depositato.

All'udienza del 23 aprile 2025, nessuno è comparso. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 28.04.2025.

§ I fatti di causa

La difesa non ha depositato il verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e la Commissione territoriale non si è costituita in giudizio.

I fatti si desumono pertanto dal provvedimento di diniego della Commissione territoriale, in assenza di contestazione da parte della difesa e di allegazione di fatti nuovi o diversi.

La Commissione Territoriale ha così ricostruito la vicenda personale del ricorrente.

Il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino della Siria e di essere nato e cresciuto nel quartiere di Hay El Basatyn ad Aleppo; di professare la religione musulmana sunnita; di avere studiato per undici anni; quanto alla famiglia di origine, che il padre è deceduto mentre la madre, tre fratelli e una sorella vivono ad Aleppo.

Quanto alle ragioni del suo espatio, il ricorrente ha dichiarato che è nato e cresciuto nel quartiere di Hay El Basatyn ad Aleppo; che lavorava come piastrellista a Hay El Basatyn e a Al-Lazikia; che ad Aleppo la vita non era sicura a causa dei bombardamenti; che lasciò la Siria nel 2012 a causa della guerra e raggiunse l'Egitto e la Libia per arrivare in Italia il 18 aprile 2015; che in Italia fu condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; di avere scontato tre anni di pena in carcere a Catania e Agrigento; di avere presentato domanda di protezione internazionale una volta scarcerato.

Ha dichiarato di **temere** la guerra in Siria.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale con una lunga motivazione ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente riguardanti la sua nazionalità e la provenienza da Aleppo, evidenziando diverse imprecisioni e incongruenze del racconto e ha concluso il decreto con la

seguente statuizione: “si ritiene che il richiedente non sia di provenienza siriana ma di altra nazionalità”.

La Commissione ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra; ha, poi, escluso la presenza di un “rischio effettivo di grave danno” ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

Invece, la Commissione nulla ha detto con riguardo alla protezione sussidiaria della lettera c dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

Infine, ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale.

§ I motivi del ricorso

La difesa ha sommariamente ricostruito la vicenda personale del ricorrente, senza contestare i fatti riportati nel decreto di diniego. Ha quindi, per diverse pagine, proposto questioni giuridiche irrilevanti ai fini della decisione.

Ha domandato lo status di rifugiato, affermando che (pag. 8) “nel caso di specie, il ricorrente ha raccontato delle minacce di morte che subiva da parte dei vicini di casa per aver cagionato loro dei danni, causando un incendio”, ossia citando un fatto del tutto estraneo alla vicenda del ricorrente comunque irrilevante ai fini del rifugio, non chiamando esso in causa, come meglio si preciserà in seguito, né gli atti persecutori, né i motivi di persecuzione e neppure l’agente di persecuzione. Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria “a seguito della grave situazione esistente in Guinea” (pag. 9); in “estremo subordine” ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria perché “trattasi di un soggetto che ha subito una ingiusta detenzione per un periodo lunghissimo di anni 1 mesi otto” (pagina 9) mentre nell’incipit del ricorso ha affermato che il ricorrente è stato condannato a cinque anni di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Solo nella parte conclusiva del ricorso (pag. 11), ha consegnato affermazioni pertinenti al caso: “Il ricorrente proviene dalla Siria, che da tempo è al centro di osservazioni da parte delle Nazioni Unite, che nei propri report hanno sottolineato l’instabilità politica del Paese, la perpetua violazione dei fondamentali diritti umani, emettendo, altresì, linee guida per i Paesi dell’Unione Europea. Sussistono tutte le condizioni ed i presupposti perché la decisione della Commissione venga riformata dal Tribunale di Catania, provvedendo al riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente presenta formale istanza affinché il Tribunale di Catania voglia fissare l’udienza per l’audizione del richiedente. Le circostanze che evidenziano

come la trattazione del procedimento in udienza sia essenziale ai fini della decisione, sono rappresentate dalla necessità che il ricorrente ha di dimostrare ulteriormente ed in maniera ancora più completa le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese e chiedere tutela al nostro Paese”.

Ebbene, con riguardo alla richiesta della difesa di fissazione dell’udienza di comparizione del ricorrente, il giudice ha fissato l’udienza invitando il ricorrente a comparire ma nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ **In punto di rito**, la mancata comparizione all’udienza non osta alla decisione nel merito da parte del Tribunale. In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel rito camerale in unico grado regolato dagli ex art. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 e dall’art. 737 c.p.c., in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito non essendo applicabile l’articolo 181 c.p.c., per inapplicabilità del principio dell’impulso di parte proprio dei procedimenti civili ordinari in ragione dei poteri ufficiosi attribuiti dalla legge al giudice, ed essendo pertanto anche esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione del giudizio (si veda Corte di cassazione, sezione prima, ordinanza n. 6061 del 28/02/2019).

Va poi premesso che l’opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un’impugnazione, perché l’autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L’opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. T.U.I..

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status di rifugiato*

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato “*un fondato timore*” del ricorrente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7¹*;
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²*;
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³*.

Il ricorrente ha indicato quale motivo dell'espatrio la guerra in Siria.

A prescindere dalla credibilità, i fatti narrati non chiamano in causa i motivi di persecuzione previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 251/2007 e l'agente di persecuzione dell'art. 5. In assenza dei necessari fattori di inclusione, non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

§ Quanto alla protezione sussidiaria, secondo l'art. 14 del D.lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera b); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).

- **Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante**, la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C - 465/07, Elgafaji, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione della pena di morte", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

Il ricorrente ha indicato quale motivo dell'espatrio il timore della guerra. Si tratta di un motivo non rilevante ai fini della protezione sussidiaria delle lettere A e B, perché tale rischio di danno non riguarda la individuale posizione del richiedente ma attiene a una situazione generalizzata di cui alla seguente lettera C.

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

§ La protezione sussidiaria della lettera C dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007.

Nemmeno la situazione generale della sicurezza del Paese di origine (la Siria) giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria (lettera c dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007).

L'art. 14 del D. Lgs. 251/2017, alla lettera c), stabilisce che, ai fini della protezione sussidiaria, è considerata danno grave “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”

Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui 3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.

Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza *Diakité* del 30 gennaio 2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.*” Rigettando perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello Stato e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.

L'elemento di “individualità” del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul territorio, a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia (*Elgafaji*, paragrafo 35).

Resta salva la possibilità che la protezione sia accordata anche in presenza di minore gravità della violenza, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio della cosiddetta "scala progressiva", in base al quale «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria» (sentenza Elgafaji, punto 39; sentenza Diakité, punto 31).

Orbene, il ricorrente ha dichiarato di provenire da Aleppo in Siria.

La Commissione territoriale ha ritenuto che egli non provenisse da Aleppo per la incapacità del ricorrente di descrivere il suo quartiere e la città di Aleppo, di cui ha citato solo il nome di alcune strade; perché non ricorda i nomi della scuola media e superiore ma solo quello della scuola elementare; perché non ha offerto una descrizione convincente dei bombardamenti che hanno colpito la città di Aleppo; perché non ricorda il giorno del 2012 in cui lasciò la Siria.

Per converso la Commissione non ha messo in dubbio che la lingua parlata, tratti somatici o nazionalità siano incompatibili con la provenienza dalla Siria e non ha, sulla base delle informazioni disponibili, individuato una diversa nazionalità.

La conclusione della Commissione territoriale, che ha ritenuto che il ricorrente "non sia di provenienza siriana ma di altra nazionalità", senza individuazione della nazionalità effettiva e quindi del Paese di rimpatrio non è legalmente possibile ed equivale a un "non liquet", perché l'intero sistema della protezione internazionale è fondato sul rischio di trasferimento nel Paese di origine o, se vi sono le condizioni, in un Paese terzo sicuro.

Il "non liquet" si manifesta nel fatto che la Commissione territoriale non ha operato la necessaria valutazione del rischio ai sensi della lettera C dell'art. 14.

E d'altro canto, l'omessa determinazione del Paese di origine, impedirebbe l'espulsione e il rimpatrio *tout court*, avendo appunto omesso l'Autorità preposta all'accertamento del diritto alla protezione internazionale di determinare il luogo astratto di rimpatrio.

Tale luogo astratto di rimpatrio, in assenza di diversi elementi di collegamento con un diverso Paese terzo, deve essere necessariamente identificato con la Siria, essendo la Siria l'unico Paese con cui esiste una "compatibilità" della vicenda individuale: la lingua parlata, la apparente nazionalità, la conoscenza sia pure imprecisa di alcuni luoghi della Siria, la conoscenza della situazione della guerra in Siria, l'anno della partenza in un periodo (2012) in cui appunto in Siria infuriava la guerra civile.

Ebbene in Siria, per lungo tempo le stesse Commissioni Territoriali hanno riconosciuto la protezione sussidiaria della lettera C per la nota situazione di conflitto armato interno e

internazionale con rischio per la incolumità di tutti i civili presenti sul territorio del Paese. Senonchè nel novembre del 2024 la situazione del Paese è cambiata.

Come riporta il “Country Focus” sulla Siria dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo del 25 marzo 2025⁴, il 27 novembre 2024, forze di opposizione al governo di Bashar Al-Assad, guidate dal gruppo Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), hanno lanciato un’offensiva a partire dalla provincia nord-occidentale di Idlib. L’ HTS è designato quale organizzazione terroristica dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. Nel giro di pochi giorni il gruppo armato ha preso il controllo del nord della Siria, inclusa Aleppo e si è diretto verso le città di Hama e Homs. L’8 dicembre il gruppo HTS ha preso il controllo di Damasco. Il presidente Assad ha lasciato lo stesso giorno la capitale della Siria. Successivamente l’ HTS ha preso il controllo dello Stato quale partito di governo e ha appunto stabilito un governo provvisorio. Il leader di HTS, Ahmad Al-Sharaa, che in precedenza portava il nome di guerra Abu Mohammed Al-Jolani, ha iniziato ad operare come leader di fatto della Siria all’inizio di dicembre e il 29 gennaio 2025 è stato nominato Presidente della Siria. L’organizzazione indipendente International Crisis Group ha emesso un rapporto il 30 gennaio 2025, per il quale la situazione a Damasco è per lo più sicura. Tuttavia, il nuovo governo deve affrontare problemi gravi nelle regioni esterne alla capitale, quale conseguenza della guerra civile. In particolare, la priorità del Governo provvisorio è quella di ristabilire legalità e sicurezza nel Paese, messe a rischio dalla presenza di gruppi armati, in particolare nel nord della Siria e nella regione che si estende da Homs a Latakia e a est di Aleppo, dove risiedono comunità alavite.

A fronte di questa situazione, che l’UNHCR definisce incerta e fluida⁵, diversi Paesi hanno sospeso l’esame delle domande di protezione Internazionale.

Il Collegio ritiene che l’attuale sicurezza di alcune zone della Siria (Damasco) in cui il ricorrente potrebbe essere ricollocato giustifica il diniego della protezione sussidiaria della Lettera C e, al contempo, che l’incertezza e la fluidità della situazione con la persistenza della presenza di gruppi armati che potrebbero far precipitare la situazione della sicurezza nell’intero Paese giustifichi il riconoscimento della protezione speciale, per una condizione di vulnerabilità oggettiva che potrà essere rivalutata in sede di rinnovo della protezione, al termine del biennio di validità del permesso di soggiorno.

§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal d.l.130/2020.

⁴ [COI Report - Syria: Country Focus | European Union Agency for Asylum](#) Con riguardo alle fonti specifiche si fa rinvio alle fonti qui menzionate.

⁵ [Syria: UNHCR comment on asylum processing suspension and returns | UNHCR](#)

Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l.20/2023, convertito con modificazione in legge n.50/2023.

Preliminarmente si deve dare atto che in data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» –convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023.

La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TU sull'immigrazione.

L'intervento abrogativo che non va, in ogni caso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6 del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 11 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art.7 del D.l.20/2023). La disciplina applicabile al caso di specie, *ratione temporis*, resta pertanto, quella dettata dall'art.19.1.1, come introdotta dal D.L.130/2020 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. - l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, *“la nuova protezione speciale (di cui al D.L.130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”* (Cass. n. 3705/2021).

La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19. 1.1. del d.l.130/2020 alle cause pendenti.

Con riferimento quindi alla **protezione speciale** garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. d.l.130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della *natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine*.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita privata e familiare va effettuata in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).

Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: *“Le Sezioni Unite ... chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di "vulnerabilità" che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi* (Cass. SU 29459/19, Rv. 656062-02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, *“la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto”*. (Cass. n. 33228 del 25/05/2021).

Ed appunto, la situazione di complessiva incertezza politica e di “fluidità” della stessa, nonché la violenza ancora diffusa per la presenza di gruppi armati in diverse aree del Paese va qualificata come situazione di vulnerabilità oggettiva ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2018.

§ Le spese di lite

Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente e su fatti acquisiti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce a [REDACTED] nato in Siria il 14.08.1990, [REDACTED] il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, nella forma disciplinata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 e 32, co. 3, d.lgs. 25/2008.

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Catania, 28.04.2025

Il presidente estensore

Dott. Luca Perilli